

Dispositivo dell'art. 57 Codice di procedura penale

Fonti → [Codice di procedura penale](#) → [LIBRO PRIMO - Soggetti](#) → [Titolo III - Polizia giudiziaria](#)

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono [ufficiali di polizia giudiziaria](#) ^{(1) (2)}:

1. a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ⁽³⁾;
2. b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza ⁽⁴⁾, degli agenti di custodia ⁽⁵⁾ e del corpo forestale dello Stato ⁽⁶⁾ nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
3. c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono [agenti di polizia giudiziaria](#) ⁽⁷⁾:

1. a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
2. b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia ⁽⁵⁾, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo [55](#) ^{(8) (9)}.

Note

(1) L'articolo in esame individua i soggetti che appartengono alle forze di polizia giudiziaria: si evince che essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigativa sia relativa all'accertamento dei reati sia inerente l'acquisizione della *notitia criminis*. Di tal che gli ufficiali adibiti esclusivamente a denunciare determinati fatti senza svolgere le indagini non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria. Quando si limita a sottoscrivere atti verificatisi in sua presenza o da lui compiuti, redige relazione di servizio di quanto avvenuto così compiendo un atto pubblico fidefacente.

(2) Vi sono atti che i pubblici ufficiali possono compiere autonomamente, ed altri che solo loro sono legittimati ad adempiere solo su indicazione del pubblico ministero o del giudice. Tra i primi vi sono: sequestro preventivo di cose pertinenti al reato (art. [321](#) c.p.p.); perquisizioni personali e locali (art. [352](#) c.p.p.); assunzioni di sommarie informazioni dell'indagato libero, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. [350](#) c.p.p.); assunzione di informazioni da persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. [351](#) c.p.p.); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art. [353](#) c.p.p.); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti ispezione personale (art. [354](#) c.p.p.); accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art. [354](#) c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art. [354](#) c.p.p.).

Tra i secondi invece vi sono: sequestro di corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art. [254](#) c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt. [252-253](#) c.p.p.); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art. [255](#) c.p.p.); ispezioni di

luoghi, cose o persone (artt. [245-246](#) c.p.p.); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt. [249-251](#) c.p.p.); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. [267](#) c.p.p.).

Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria supervisionano le attività compiute dagli agenti come, ad esempio, controllano

(3) Si veda l'art. 39 della l. n. 121 del 1 aprile 1981.

(4) Si veda l'art. 13, l. n. 53 del 1 febbraio 1989.

(5) Il corpo della polizia penitenziaria, costituito da personale civile che ricopre sia - quale ufficiale di p.g. - la qualifica di ispettore e sovrintendente di p.g. sia - quale agente di p.g. - quella di agente e assistente, ha sostituito, con l'art. 2 della l. n. 395 15 dicembre 1990, il corpo degli agenti di custodia.

(6) Si veda l'art. 13 della l. n. 538 del 4 maggio 1951.

se un arresto o un fermo sia stato compiuto legittimamente.

(7) Circa gli atti che possono compiere anche gli agenti in totale autonomia vi sono: identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (si veda art. [349](#) c.p.p.); informativa di reato al P.M. (si veda l' art. [347](#) c.p.p.); accompagnamento in caserma, per finalità di identificazione, delle predette persone (come ad esempio rilievi dattiloscopici o similari della persona sottoposta ad indagini preliminari art. [349](#) c.p.p.); atti relativi alla assicurazione delle fonti di prova (si veda l' art. [348](#) c.p.p.); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (si veda l' art. [354](#) c.p.p.); assunzione di dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagini, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (si veda l'art. [350](#) c.p.p.); assunzione di sommarie informazioni di persone informate sui fatti (si veda l'art. [351](#) c.p.p.); arresto in flagranza di reato facoltativo o obbligatorio (si vedano gli artt. [380](#) e [381](#) c.p.p.); ed adempimenti consequenziali (si vedano gli artt. [386-387](#)); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, quando il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (si veda l'art. [384](#) c.p.p.); infine, perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone, ex artt. [352](#) e [354](#), II e III comma c.p.p., nei casi di particolare necessità e urgenza (si veda art. 113 disp. att.).

Inoltre, possono provvedere a compiere degli atti su delega dell'a.g., come avviene anche per gli ufficiali di p.g.; tali atti sono: esecuzione delle ordinanze sia del giudice delle indagini preliminari sia giudice nominato per il processo in materia di misure cautelari relative alla custodia cautelare o inerenti altre misure coercitive (si vedano gli artt. [272-286](#) c.p.p.).

(8) Il comma in esame si riferisce circa il personale direttivo dei Vigili del Fuoco, all'art. 16 della l. n. 469 del 13 maggio 1961; circa gli ufficiali sanitari, all'art. 40 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934; circa il corpo dei Vigili Urbani, all'art. 5 della l. n. 65 del 7 marzo 1986; circa i funzionari doganali, all'art. 324 del d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973; circa gli ispettori e i ricevitori dei monopoli agli artt. 7 e 19 del r.d. n. 577 del 14 giugno 1941; circa gli agenti consolari all'estero, agli artt. 46 e 52 del d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967, n. 200; circa le capitanerie di porto, all'art. 1235 cod. nav.; circa i comandanti di navi ed aeromobili, all'art. 1235 cod. nav.; circa gli ispettori delle poste all'art. 32 cod. postale; circa gli addetti alle USL in materia infortunistica, all'art. 21 della l. n. 83323-12-1978, n. 833; circa i medici provinciali, all'art. 17 della l. n. 441 26 febbraio 1963; circa gli ingegneri del Corpo delle miniere all'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959.

(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti nè agli agenti nè agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. [370](#) c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti come provvedere alla

redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. [373](#) c.p.p.), perchè il semplice agente non possiede la capacità certificante

Massime relative all'art. 57 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 50352/2016

Riveste la qualifica di polizia giudiziaria il personale delle Agenzie Regionali di protezione ambientale che svolga funzioni di vigilanza e controllo, in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite dalla normativa di natura legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, e della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 50352 del 28 novembre 2016](#))

Cass. pen. n. 3220/2012

I sottufficiali del Corpo Forestale Regionale della Sardegna sono ufficiali di polizia giudiziaria, essendo le funzioni loro attribuite del tutto omologhe a quelle del Corpo Forestale dello Stato. (Fattispecie in tema di intercettazioni telefoniche eseguite dai suddetti sottufficiali).

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3220 del 26 gennaio 2012](#))

Cass. pen. n. 11912/2003

Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell'autorizzazione amministrativa all'uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. (Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell'esclusiva competenza della polizia postale).

Cass. pen. n. 1975/1997

I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell'art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo.

([Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1975 del 22 luglio 1997](#))

Cass. pen. n. 10282/1996

Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte — in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice

di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila — ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

[\(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10282 del 30 novembre 1996\)](#)

Cass. pen. n. 1169/1996

Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l'attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l'accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell'area del porto, secondo quanto previsto dall'art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.

[\(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1169 del 1 febbraio 1996\)](#)

Cass. pen. n. 553/1996

A norma dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell'arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino).

[\(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 553 del 18 gennaio 1996\)](#)

Cass. pen. n. 8281/1995

A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Conseguente che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d'assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

[\(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8281 del 22 luglio 1995\)](#)

Cass. pen. n. 613/1995

L'Ente nazionale protezione animali (Enpa) a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia — che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale — conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell'art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno.

[\(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 613 del 30 marzo 1995\)](#)